COMUNE DI ROVIGO

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RISORSE UMANE, PRIVACY, AFFARI GENERALI, ELETTORALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, UFFICIO ACQUISTI E GARE

UNITA' AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 2100 DEL 28/06/2023

OGGETTO: RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AD UN DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 2033 C.C.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- in data 25/02/2014, il dipendente del Comune di Rovigo identificato nell'allegato "A" al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali), presentava al protocollo comunale la domanda avente ad oggetto *"Riconoscimento benefici art. L. 336/1970"* (acquisita agli atti giusto Prot. n. 10248 del 25/02/2014);
- a seguito della succitata istanza e sulla scorta della relazione predisposta dal Responsabile del Procedimento (Prot. n. 13162/2015), veniva adottata la Determinazione Dirigenziale n. 536 del 12/03/2015, ad oggetto *"Riconoscimento benefici di legge 336/1970 ad un dipendente";*
- successivamente, in data 22/02/2023, veniva consegnato *brevi manu* all'Unità Operativa Risorse Umane un documento (acquisito agli atti giusto Prot. n. 18581/2023) recante la riproduzione pedissequa del *"RAL682 - Orientamenti Applicativi"*, pubblicato in data 05/06/2011 sul sito istituzionale dell'ARAN, all'interno della Sezione *"Comparti"* – *"Regioni ed autonomie locali"* - *"Istituti particolari"*;
- al fine di vagliare la rilevanza e l'applicabilità nel caso concreto di quanto specificato nel predetto documento (si veda Prot. n. 18581/2023), l'Ufficio Risorse Umane provvedeva ad esaminare il fascicolo personale del già menzionato lavoratore;
- all'esito dell'istruttoria, in data 06/04/2023, veniva notificato al dipendente in parola la Nota ad oggetto *"Avvio procedimento ripetizione somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 c.c. - Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990"* (Prot. n. 26775/2023);
- ravvisata l'urgenza di evitare l'aggravamento del danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, mediante il predetto Avvio del procedimento (Prot. n. 26775/2023) veniva disposta in via cautelare ex art. 7, co. 2 della L. n. 241/1990, l'immediata sospensione del beneficio previsto dall'art. 1 della L. n. 336/1970;

- con lettera trasmessa a mezzo PEC in data 03/05/2023 (acquisita agli atti giusto Prot. n. 35077/2023), il Dirigente Sindacale delegato dal lavoratore *de quo*, presentava all'Ufficio Risorse Umane la *"Richiesta accesso agli atti"*;
- successivamente, con Nota del 05/05/2023 (Prot. n. 35658/2023), avente ad oggetto *"Risposta richiesta accesso ai documenti amministrativi ex L. n. 241/1990"*, venivano inviati al Dirigente Sindacale ed al già menzionato dipendente tutti gli atti amministrativi ed i documenti precedentemente richiesti;
- in seguito, con missiva trasmessa a mezzo PEC in data 05/05/2023 (acquisita agli atti giusto Prot. n. 35807/2023), il Dirigente Sindacale formulava la *"Richiesta proroga sospensione termini"*, nella quale specificava: *"(omissis…) in riferimento alla Vs. comunicazione di risposta alla nostra richiesta di accesso agli atti, si chiede una sospensiva di altri 30 giorni per la visione degli stessi"*;
- stante la succitata istanza (si veda Prot. n. 35807/2023), in ossequio all'art. 20, co. 1 della L. n. 241/1990, veniva concessa la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo;

PRESO ATTO che, il Dirigente Sindacale con PEC del 06/06/2023, presentava in nome e per conto del dipendente identificato nell'allegato "A" al presente provvedimento, la memoria relativa al procedimento *de quo* (acquisita agli atti giusto Prot. n. 43761/2023);

RILEVATO che, nella succitata memoria (Prot. n. 43761/2023), veniva eccepito: *"(omissis…) Non si aderisce alle prospettazioni poste a fondamento del procedimento di recupero delle somme e si ritiene che il requisito dell'equiparazione agli "orfani di guerra" debba essere considerato sussistente a tutti gli effetti (omissis…) dovendosi disattendere precedenti giurisprudenziali che non possono avere effetto nella vicenda che ci occupa, ai sensi del D.Lgs n. 165/2001";*

RAVVISATO che, nella predetta memoria si contesta il fondamento del procedimento in parola senza tuttavia addurre alcuna valida motivazione;

DATO ATTO che, come già ampiamente specificato nell'Avvio del procedimento (Prot. n. 26775/2023), la giurisprudenza amministrativa e civile è giunta alle medesime conclusioni, ovvero che: *"Ai fini dell'attribuzione dei benefici combattentistici, gli art. 1 e 2, co. 2 della L. 336/1970, non sono suscettibili d'interpretazione estensiva o analogica, pertanto possono considerarsi orfani di guerra ai sensi dell'art. 4 della L. 365/1958, soltanto coloro dei quali il padre o la madre, esercenti la patria potestà, sia morto in dipendenza degli eventi di cui all'art. 1 della stessa L. 336/1979"* (Consiglio di Stato Sez. III - 28/11/2018, n. 6760; si veda anche Consiglio di Stato Sez. V - 17/09/2008, n. 4406; Cassazione Civile Sez. lav. - 23/04/1991, n. 4402 e Cassazione Civile Sez. lav. - 17/03/1986 n. 1830);

RILEVATO inoltre che, sempre nella succitata memoria (si veda Prot. n. 43761/2023), si eccepisce che: *"(omissis…) in considerazione del lasso temporale intercorso dall'intervenuta erogazione, si ritiene che l'Amministrazione non abbia più interesse ad operare in revoca al precedente provvedimento di ammissione ai benefici previdenziali, concessi ormai oltre otto anni fa e sui quali si è ampiamente formato in capo al nostro Assistito l'affidamento nel consolidamento della relativa situazione giuridica";*

DATO ATTO che, in ordine all'asserita mancanza in capo all'Amministrazione dell'interesse a recuperare le somme erogate a titolo di benefici combattentistici, la giurisprudenza ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione delle somme indebitamente corrisposte al dipendente pubblico (Consiglio di Stato Sez. III - 09/06/2014, n. 2903 e Consiglio di Stato Sez. IV - 10/05/2012, n. 2705);

DATO ATTO inoltre che, la percezione di emolumenti non dovuti impone alla stessa Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 c.c., nell'ordinario termine prescrizionale decennale che decorre dal giorno dell'erogazione (sul punto si veda Cassazione Civile Sez. lav. - 26/11/2020, n. 27080 e Cassazione Civile Sez. lav – 05/11/2019 n. 28436);

ATTESO che la buona fede dell'*accipiens* non rileva, ciò in quanto il già menzionato art 2033 c.c. (applicabile alla fattispecie), riguarda soltanto, sotto il profilo soggettivo, la restituzione dei frutti e degli interessi (Consiglio di Stato Ad. Plen. - 17/10/2017, n. 8 e Consiglio di Stato Sez. III – 28/11/2011, n. 6278);

DATO ATTO che il Consiglio di Stato, Sez. III, con la Sentenza n. 2903 del 09/06/2014, ha chiarito inequivocabilmente che: *"(omissis…) In tali ipotesi l'interesse pubblico è "in re ipsa" e non richiede specifica motivazione, in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente"* (si veda anche Consiglio di Stato Sez. IV - 10/05/2012, n. 2705 e Consiglio di Stato Sez. VI – 14/07/2011, n. 4284);

TENUTO CONTO che, la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 8 del 27/01/2023, ha chiarito inequivocabilmente che: *"(omissis…) la norma che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo, vale a dire l'art. 2033 cod. civ., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost, rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla Corte EDU"*;

CONSIDERATO infatti che, sempre per la Consulta: *"(omissis…) la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato (omissis...)*;

DATO ATTO inoltre che, l'Amministrazione nel richiedere la restituzione degli emolumenti indebitamente erogati, deve effettuare il recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, giacché la ripetizione dell'indebito deve necessariamente riferirsi alle somme effettivamente percepite in eccesso (sul punto si veda Consiglio di Stato, Sez VI – 02/03/2009, n. 1164 e Cass. Civ. Sez. lav – 25/07/2018, n. 19735);

RICHIAMATO l'art. 2033 c.c., in forza del quale: *"Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede dal giorno della domanda"*;

VISTO l'art. 406 del R.D. n. 827/1924, il quale prevede che: *"Ove una o più rate di stipendi, pensioni od altri assegni fissi personali fossero state indebitamente pagate ai titolari, l'amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguirne il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate posteriori sino alla concorrenza delle somme indebitamente pagate, senza bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra autorizzazione"*;

CONSIDERATO dunque, che, anche in ossequio alle disposizioni generali contenute nel Regolamento di contabilità dello stato, è fatto obbligo all'Amministrazione di recuperare le somme indebitamente erogate;

DATO ATTO che, all'esito delle verifiche compiute in seguito alla consegna all'Unità Operativa Risorse Umane del documento (acquisito agli atti giusto Prot. n. 18581/2023), è stato riscontrato l'erroneo riconoscimento in favore del dipendente identificato nell'allegato "A" al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della

normativa sulla protezione dei dati personali), dei benefici economici e previdenziali previsti dagli artt. 1 e 2, co. 1 della L. n. 336/1970;

DATO ATTO inoltre che, la memoria (Prot. n. 43761/2023) con la quale il Dirigente Sindacale (delegato dal dipendente in parola) richiede l'archiviazione del procedimento di recupero è destituita di ogni fondamento e, per le ragioni sopra meglio descritte, non risulta accoglibile;

RITENUTO pertanto, necessario e doveroso provvedere al recupero delle somme corrisposte in forza della Determinazione Dirigenziale n. 536 del 12/03/2015 al dipendente identificato nell'allegato "A" al presente provvedimento, a far data dal 25/02/2014 sino al 31/03/2023, pari ad € 3.167,57, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali;

RITENUTO inoltre opportuno rateizzare la somma richiesta in restituzione, ripartendola in n. 59 rate, consistente nella trattenuta mensile applicata al cedolino/busta paga, a far data dal mese di settembre dell'anno 2023 sino al mese di luglio dell'anno 2028, così come meglio descritto nell'allegato "B" al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali);

ATTESO che, in caso di cessazione dal servizio del dipendente identificato nell'allegato "A" al presente provvedimento, in data anteriore all'ultima trattenuta relativa alla rata del mese di luglio dell'anno 2028 (prevista nell'allegato "B"), lo stesso sarà tenuto al saldo della somma residua;

DATO ATTO inoltre che, il dipendente identificato nell'allegato "A" al presente provvedimento, non potrà valersi del beneficio figurativo previsto dall'art. 2, co. 1 della L. n. 336/1970, in sede di determinazione del trattamento pensionistico pari al 7,5% (tre aumenti periodici di stipendio) all'atto della cessazione dal servizio utile ai soli fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine servizio;

DATO ATTO che deve essere accertato l'importo in entrata che si recupera nei singoli anni (al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali) come da rateizzazione in riferimento all'allegato "B", in base all'esigibilità in via di maturazione, come di seguito elencato, relativamente al capitolo di entrata 030356/1620 denominato "Entrate da rimborsi e recupero di somme" c. f. 3.05.02.3.004, dando atto inoltre che per le annualità future non contemplate dal bilancio pluriennale dovranno essere accertate, in riferimento al capitolo di entrata sopra riportato, le somme, sempre al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, previste nel piano di rateizzazione di cui all'allegato "B" :

- anno 2023, mesi da settembre compreso a dicembre - €. 339,56
- anno 2024 - €. 987,54
- anno 2025 - €. 993,84
- anno 2026 - €. 993,84
- anno 2027 - €. 993,84
- anno 2028 - €. 579,74

VISTA la L. n. 241/1990 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il vigente Regolamento sulle Funzioni Dirigenziali dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, approvato con il D.P.R. n. 62/2013, ed il *"Codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo"*, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014, ed aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2018;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2023, esecutiva, avente ad oggetto *"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, Bilancio di Previsione Esercizio 2023/2025 e relativi allegati"*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 03/03/2023, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 dell'11/04/2023, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;

VISTO il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022 con cui è stato conferito al sottoscritto Dirigente Dott. Marco Plechero l'incarico dirigenziale per il Settore "*Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare*";

DATO atto che il sottoscritto Dirigente è il responsabile del procedimento *de quo*;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2. di dare atto che, all'esito delle verifiche compiute in seguito alla consegna all'Unità Operativa Risorse Umane del documento (acquisito agli atti giusto Prot. n. 18581/2023), è stato riscontrato l'erroneo riconoscimento in favore del dipendente identificato nell'allegato "A" al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali), dei benefici economici e previdenziali previsti dagli artt. 1 e 2, co. 1 della L. n. 336/1970;
3. di dichiarare la memoria (Prot. n. 43761/2023) con la quale il Dirigente Sindacale (delegato dal dipendente in parola) richiede l'archiviazione del procedimento di recupero destituita di ogni fondamento e, per le ragioni meglio descritte in premessa, non accoglibile;
4. di dare atto che risulta necessario e doveroso provvedere al recupero delle somme corrisposte in forza della Determinazione Dirigenziale n. 536 del 12/03/2015 al dipendente identificato nell'allegato "A" al presente provvedimento, a far data dal 25/02/2014 sino al 31/03/2023, pari ad € 3.167,57, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali;
5. di dare atto che si procederà a rateizzare la somma richiesta in restituzione, ripartendola in n. 59 rate, consistente nella trattenuta mensile applicata al cedolino/busta paga, a far data dal mese di settembre dell'anno 2023 sino al mese di luglio dell'anno 2028, così come meglio descritto nell'allegato "B" al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali);
6. di dichiarare che, in caso di cessazione dal servizio del dipendente identificato nell'allegato "A" al presente provvedimento in data anteriore all'ultima trattenuta relativa alla rata del

mese di luglio dell'anno 2028 (prevista nell'allegato "B"), lo stesso sarà tenuto al saldo della somma residua;

7. di accertare l'importo in entrata (al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali) come da rateizzazione in riferimento all'allegato "B", in base all'esigibilità in via di maturazione, come di seguito elencato, relativamente al capitolo di entrata 030356/1620 denominato "Entrate da rimborsi e recupero di somme" c. f. 3.05.02.3.004, dando atto inoltre che per le annualità future non contemplate dal bilancio pluriennale dovranno essere accertate, in riferimento al capitolo di entrata sopra riportato, le somme, sempre al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, previste nel piano di rateizzazione di cui all'allegato "B" :

- anno 2023, mesi da settembre compreso a dicembre - €. 339,56
- anno 2024 - €. 987,54
- anno 2025 - €. 993,84
- anno 2026 - €. 993,84
- anno 2027 - €. 993,84
- anno 2028 - €. 579,74

8. di dare atto che il dipendente identificato nell'allegato "A" al presente provvedimento, non potrà valersi del beneficio figurativo previsto dall'art. 2, co. 1 della L. n. 336/1970, in sede di determinazione del trattamento pensionistico pari al 7,5% (tre aumenti periodici di stipendio) all'atto della cessazione dal servizio utile ai soli fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine servizio;
9. di notificare la presente Determinazione al dipendente identificato nell'allegato "A" al presente provvedimento;
10. di dare atto che la presente Determinazione è utile quale atto interruttivo della prescrizione ex artt. 1219 e 2943 c.c.;
11. di dare atto inoltre che, in ossequio all'art 3, co. 4 della L. n. 241/1990, avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione;
12. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
13. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione *"Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti"*;
14. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *on-line* del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati sensibili;
15. di dare atto che la presente determinazione:

- è soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione *"Amministrazione trasparente"* ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

- va pubblicata all'albo pretorio *on-line* di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 32, co. 1 della L. n. 69/2009;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale